



# Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

**Sede legale:** Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)

PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

**Sede Municipio di Abetone:** Via Pescinone 15, 51024 Abetone – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 24 DEL 30-05-2022

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022.**

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **21:00** nella casa comunale presso il Comune di Cutigliano, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in **prima** con vocazione, sotto la presidenza del Sig. **DIEGO PETRUCCI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

All'appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
DANTI MARCELLO	X	
BACCI GABRIELE	X	
TONARELLI ANDREA	X	
FORMENTO ANDREA	X	
PETRUCCI MAURIZIO	X	
SCANDAGLI VERONICA	X	
ZIVIANI TOMMASO	X	
PETRUCCI DIEGO	X	
COSTA DAVIDE	X	
CORSINI LEONARDO	X	
BALLANTINI FRANCO	X	

Numero totale PRESENTI: **11** – ASSENTI: **0**

Assiste il **VICE SEGRETARIO DOTT. MICHELA SISI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. **PETRUCCI MAURIZIO - SCANDAGLI VERONICA - CORSINI LEONARDO** ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI i seguenti interventi:

- omissis -

VISTE le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione Consiglio Comunale nr. 99 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e pluriennale 2022-2023- 2024;
- Deliberazione Consiglio Comunale nr. 95 del 30.12.2021, allegata al Bilancio di Previsione, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2022, riservandosi comunque la possibilità di procedere, nei termini di legge, all'eventuale revisione delle aliquote e detrazioni approvate con efficacia dal 1° gennaio 2022;
- Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 97 del 30.12.2021, con cui è stata manifestata la volontà di rivedere le aliquote e addizionali comunali, con particolare riguardo in ordine alle aliquote IMU;
- deliberazione di Consiglio Comunale nr. 98 del 30.12.2021 con oggetto "Atto di indirizzo revisione delle rendite catastali del territorio comunale" con la quale si dà atto che il territorio dell'ex Comune di Abetone ha rendite molto alte e non più congrue con la situazione socio economica attuale, e rendite che determinano a parità di aliquota comunale un importo IMU molto più elevato rispetto ad analoghi immobili posti nell'ex Comune di Cutigliano.

VISTO che, ai sensi dell'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022 e che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5-sexiesdecies della legge di conversione, con modificazioni, 25 febbraio 2022, n. 15, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022.

ATTESO che l'articolo 1 comma 132 della Legge n. 56/2014 è stato oggetto di modifica e che l'attuale testo prevede che *"I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali e' sospesa in virtu' di previsione legislativa"*.

CONSIDERATO, a tale proposito, che l'articolo 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 ha stabilito, che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali ..."*

VISTO che in base al combinato disposto delle sopra richiamate norme anche per l'anno 2022 si possano continuare ad applicare aliquote differenziate per ciascuno dei territori dei due ex Comuni di Abetone e di Cutigliano.

PRESO ATTO che alla luce di quanto sopra esposto possono essere riconfermate anche per l'anno 2022 le aliquote e detrazioni IMU in vigore per l'anno 2021 ad eccezione di quella relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati in quanto il comma 751 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce l'esenzione a decorrere dall'anno 2022 per tale fattispecie.

ATTESO che tale soluzione soddisferebbe l'impegno e le intenzioni dell'Amministrazione Comunale di attutire la disomogeneità del prelievo IMU fra i due ex Comuni nelle more di un'eventuale revisione delle rendite catastali come da atto di indirizzo di cui alla deliberazione consiliare nr. 98 del 30/12/2021.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha intrapreso il percorso di revisione delle rendite catastali per renderle più uniformi sull'intero territorio comunale.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

VISTO il comma 5 bis dell'articolo 13 del D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022 il quale stabilisce che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*.

VISTE altresì la risoluzione del Dipartimento delle Finanze nr. 1/DF del 02.05.2011 e la deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia nr. 216/2014 che hanno stabilito la possibilità di variare semplicemente il bilancio senza una sua nuova riapprovazione nel caso di adozione di delibere regolamentari e tariffarie successivamente alla data effettiva di approvazione del bilancio e comunque nei termini ultimi fissati da disposizioni legislative.

VISTA la legge n. 160/2019 e richiamati in particolari i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

VISTO che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta perché il Comune di Abetone Cutigliano è comune totalmente montano, così come previsto dall'articolo 7 lettera h) del D. Lgs. n. 504/1992, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 23/2011, e confermato dall'articolo 1, comma 758 lettera d) della Legge n. 160/2019.

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, stabilisce l'esenzione a decorrere dall'anno 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 755 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- il comma 756 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito quanto segue:

*“(.....) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto- vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”.*

**RILEVATO** che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri adottati nel 2020 e 2021.

**VISTO** che si intende confermare per quanto possibile le aliquote e detrazioni IMU dell'anno 2021 approvate con delibera Consiglio Comunale n. 82 del 30.12.2020, che erano nelle seguenti misure:

### Immobili ubicati nel territorio dell'ex Comune di Abetone

Abitazione principale e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,50% con una detrazione di € 200,00
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione dei D/5	0,92 %
Fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" e C/3 "Laboratori per arte e mestieri"	1,02 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,20%
Tutti gli altri immobili compresi quelli della categoria catastale "D/5"	1,03%

### Immobili ubicati nel territorio dell'ex Comune di Cutigliano

Abitazione principale e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,50% con una detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,20%
Tutti gli altri immobili	1,06%

VISTA, quindi, la volontà dell'Amministrazione Comunale di variare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2022 approvate con deliberazione consiliare nr. 95 del 30/12/2021 e di riconfermare anche per l'anno 2022 le aliquote e detrazioni IMU già in vigore per l'anno 2021 ad eccezione di quella relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati in quanto il comma 751 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce l'esenzione a decorrere dall'anno 2022 per tale fattispecie.

#### VISTI:

- il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 31.07.2020.
- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

#### ACQUISITI:

- il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b. 7) del D.Lgs., n. 267/2000;
- il parere di legalità espresso dal Segretario Comunale ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DOPO votazione avente il seguente esito:

votanti n. 11 (undici)  
voti favorevoli n. 11 (undici)  
voti astenuti n. 0 (zero)  
voti contrari n. 0 (zero)

## DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. DI REVOCARE, per le ragioni esposte in premessa, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 30/12/2021, dando atto che la medesima non ha prodotto al momento alcun effetto.
3. DI APPROVARE le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022 come segue:

### Immobili ubicati nel territorio dell'ex Comune di Abetone

Abitazione principale e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,50% con una detrazione di € 200,00
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione dei D/5	0,92 %
Fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" e C/3 "Laboratori per arte e mestieri"	1,02 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Tutti gli altri immobili compresi quelli della categoria catastale "D/5"	1,03%

### Immobili ubicati nel territorio dell'ex Comune di Cutigliano

Abitazione principale e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,50% con una detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Tutti gli altri immobili	1,06%

4. DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
6. DI PROVVEDERE a pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle

Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

7. DI DARE ATTO che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta perché il Comune di Abetone Cutigliano è comune totalmente montano, così come previsto dall'articolo 1, comma 758 lettera d) della Legge n. 160/2019.

8. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU).

9. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce variazione al Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 in quanto nuovo allegato al Bilancio stesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in sostituzione alla deliberazione Consiglio Comunale nr. 95 del 30.12.2021.

10. DI DARE ATTO che la modifica delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 come stabilita con il presente atto non determina variazioni di entrata al bilancio di previsione che comunque verranno valutate ed eventualmente recepite nella prima variazione di bilancio ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 così come modificato in sede di conversione avvenuta con Legge n. 25 del 28/03/2022.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**, con separata votazione avente il seguente esito:

votanti	n. 11 (undici)
voti favorevoli	n. 11 (undici)
voti astenuti	n. 0 (zero)
voti contrari	n. 0 (zero)

data l'urgenza del provvedere, **DICHIARA** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE  
DIEGO PETRUCCI

II VICE SEGRETARIO  
MICHELA SISI

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II VICE SEGRETARIO  
MICHELA SISI

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



# Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

**Sede legale:** Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)

PEC. [abetonecutigliano@postacert.toscana.it](mailto:abetonecutigliano@postacert.toscana.it) – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

**Sede Municipio di Abetone:** Via [Pascinone](#) 15, 51024 [Abetone](#) – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

Allegato alla Proposta di Delibera n. 48

## SETTORE FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI

**OGGETTO:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022.**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

**PARERE Favorevole**

Abetone Cutigliano, **27-05-2022**

**IL RESPONSABILE  
PETRUCCI TANIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



# Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

**Sede legale:** Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)

PEC. [abetonecutigliano@postacert.toscana.it](mailto:abetonecutigliano@postacert.toscana.it) – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

**Sede Municipio di Abetone:** Via [Pascinone](#) 15, 51024 [Abetone](#) – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

C. F. 90060100477 – [P.](#) IVA 01906470479

Allegato alla Proposta di Delibera n. 48

**OGGETTO:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022.**

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

**PARERE Favorevole**

Abetone Cutigliano, **27-05-2022**

**IL RESPONSABILE  
PETRUCCI TANIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



# Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

**Sede legale:** Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)

PEC. [abetonecutigliano@postacert.toscana.it](mailto:abetonecutigliano@postacert.toscana.it) – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

**Sede Municipio di Abetone:** Via [Pascinone](#) 15, 51024 [Abetone](#) – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

C. F. 90060100477 – [P.](#) IVA 01906470479

Allegato alla Proposta di Delibera n. 48

**OGGETTO:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022.**

## **PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto viene espresso, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi il seguente parere:

**PARERE Favorevole**

Abetone Cutigliano, **27-05-2022**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
CUGURRA ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



# Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

**Sede legale:** Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)

PEC. [abetonecutigliano@postacert.toscana.it](mailto:abetonecutigliano@postacert.toscana.it) – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

**Sede Municipio di Abetone:** Via [Pescinone](#) 15, 51024 [Abetone](#) – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

C. F. 90060100477 – [P.](#) IVA 01906470479

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **24** del **30-05-2022**

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022.</b>
-----------------	---

Publicata all'Albo Pretorio *on-line* dal 07-06-2022 per 15 giorni consecutivi.

07-06-2022

**L'INCARICATO**  
**Sisi Stefano**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE  
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022  
IL REVISORE DEI CONTI**

**Parere 14 del 27/05/2022**

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ricevuta in data 24/05/2022 avente per oggetto “ Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2022”.

Visto l'articolo 239 comma 1 lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 95 del 30/12/2021, allegata al Bilancio di Previsione e pluriennale 2022-2023-2024, il Comune di Abetone Cutigliano aveva già provveduto all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2022, riservandosi comunque la possibilità di procedere, nei termini di legge, all'eventuale revisione delle aliquote e detrazioni approvate con efficacia dal 1° gennaio 2022.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022 e che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5-sexiesdecies della legge di conversione, con modificazioni, 25 febbraio 2022, n. 15, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022.

Visto il comma 5 bis dell'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022 il quale stabilisce che “in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”.

Viste altresì la risoluzione del Dipartimento delle Finanze nr. 1/DF del 02.05.2011 e la deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia nr. 216/2014 che hanno stabilito la possibilità di variare semplicemente il bilancio senza una sua nuova riapprovazione nel caso di adozione di delibere regolamentari e tariffarie successivamente alla data effettiva di approvazione del bilancio e comunque nei termini ultimi fissati da disposizioni legislative.

Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di variare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2022 approvate con deliberazione consiliare nr. 95 del 30/12/2021 e di riconfermare anche per l'anno 2022 le aliquote e detrazioni IMU già in vigore per l'anno 2021 ad eccezione di quella relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati in quanto il comma 751 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce l'esenzione a decorrere dall'anno 2022 per tale fattispecie.

Atteso che l'articolo 1 comma 132 della Legge n. 56/2014 è stato oggetto di modifica e che l'attuale testo prevede che “I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe

differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali e' sospesa in virtu' di previsione legislativa".

Considerato che l'articolo 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 ha stabilito, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, che per gli anni 2016 , 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Constatato che dal combinato disposto delle sopra richiamate norme anche per l'anno 2022 si possano continuare ad applicare aliquote differenziate per ciascuno dei territori dei due ex Comuni di Abetone e Cutigliano.

Visto l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

Preso atto che la modifica delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2022 come stabilita con la presente proposta di deliberazione non determina variazioni di entrata al bilancio di previsione che comunque verranno valutate ed eventualmente recepite nella prima variazione di bilancio ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 così come modificato in sede di conversione avvenuta con Legge n. 25 del 28/03/2022.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione costituirà variazione al Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 in quanto nuovo allegato al Bilancio stesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in sostituzione alla deliberazione Consiglio Comunale nr. 95 del 30.12.2021.

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto.

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE SULLA SU INDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.**

Lì, 27/05/2022

Il Revisore dei Conti del Comune di Abetone Cutigliano  
(Nadia Olivieri)

